

# CAMERA DEI DEPUTATI Doc. XVIII N. 11

---

## IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

---

### **DOCUMENTO FINALE, A NORMA DEL- L'ARTICOLO 127 DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA, SULLA DIRETTIVA CEE:**

Direttiva 92/44/CEE: Direttiva 92/44/CEE del Consiglio, del 5 giugno 1992, sull'applicazione della fornitura di una rete aperta (Open Network Provisioni - ONP) alle linee affittate.

---

*Approvato l'8 giugno 1993*

---

La IX Commissione trasporti, poste e telecomunicazioni,

esaminata la direttiva 92/44/CEE del Consiglio del 5 giugno 1992 sull'applicazione di una fornitura di una rete aperta (open network provision ONP) alle linee affittate;

delibera di esprimere una valutazione favorevole con le seguenti osservazioni:

a) provveda il Governo ad emanare la normativa diretta a dare attuazione alla direttiva 90/388/CEE in tema di concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazione, attenendosi al parere espresso dalla Commissione il 19 gennaio scorso, avendogli il Parlamento conferito specifica delega con la legge comunitaria del 1991;

b) provveda il Governo ad adottare le decisioni di sua competenza ai fini della attuazione della direttiva 92/44/CEE entro i termini stabiliti dalla stessa, e in particolare entro la data, prevista all'articolo 15, del 5 giugno 1993, risultando già inadempiente quanto agli obblighi di cui agli articoli 3 e 11. In sede di attuazione il Governo dovrà provvedere nel senso prospettato dai seguenti punti:

1) si dovranno promuovere le iniziative idonee ad agevolare l'interconnessione tra le linee affittate e tra queste e le reti pubbliche di telecomunicazione, rimuovendo quegli ostacoli e quegli impedimenti anche di natura tecnica che possono essere sostituiti da disposizioni regolamentari meno limitative;

2) si dovrà predisporre un piano relativo alla fornitura, ai sensi dell'articolo 7, di un insieme minimo di linee affittate con caratteristiche tecniche armonizzate, da sottoporre alle valutazioni delle Commissioni parlamentari competenti per materia;

3) si dovrà provvedere, ai fini della costituzione dell'autorità nazionale di regolamentazione di cui all'articolo 8 ad istituire, nell'ambito della preannunciata riforma del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, una apposita struttura assicurando che nella composizione e nelle modalità di funzionamento della stessa siano garantite la massima indipendenza, autonomia e competenza specifica nel settore;

4) dovrà essere garantita la più ampia tutela dei diritti degli utenti anche nel caso di controversie assicurando la trasparenza dei procedimenti e la possibilità di accesso agli atti dei procedimenti stessi degli utenti;

5) dovrà essere presentata al Parlamento, entro il termine del 31 marzo 1994, una relazione in materia di attuazione dei principi tariffari e di calcolo dei costi di cui all'articolo 10 che illustri e motivi eventuali differenti criteri che siano stati adottati per il calcolo dei costi stessi.